



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**Allegato al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
n. 2782/DecA/121 del 04/11/2009**

Declaratoria della eccezionalità degli eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di agosto nel golfo di Olbia. Attuazione dell'art. 11 della Legge regionale 3/2006.

INDICE

- 1. Obiettivi generali**
- 2. Tipologia dei danni indennizzabili**
- 3. Intensità dell'aiuto**
- 4. Portata finanziaria e localizzazione**
- 5. Soggetto responsabile dell'attuazione**
- 6. Presentazione della domanda di contributo**
- 7. Vincoli**
- 8. Altre Disposizioni**

1. Obiettivi generali

Le presenti direttive stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di un contributo, a titolo di indennizzo, a favore di imprenditori ittici, pescatori professionali, imprenditori operanti nel settore dell'acquacoltura, esercenti l'attività in forma individuale, collettiva o associata, per far fronte ai danni causati dalle eccezionali condizioni meteorologiche verificatesi nel mese di agosto 2009, in particolare nei giorni dal 25 al 28, nel golfo di Olbia.

2. Tipologia dei danni indennizzabili

Sono previsti indennizzi per i danni subiti alla produzione degli impianti di allevamento (prodotto perso negli impianti di allevamento).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

3. Intensità dell'aiuto

Può essere concesso un aiuto fino a concorrenza dell'80%, a titolo di indennizzo, dei danni materiali causati dall'evento eccezionale.

Deve essere evitata qualsiasi sovracompensazione pertanto l'indennizzo è calcolato a livello del singolo beneficiario.

Al fine del calcolo dell'indennizzo devono essere detratti gli importi percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi imprenditoriali ordinari non sostenuti dal beneficiario.

Non danno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

Il contributo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie Assicuratrici fino alla concorrenza del danno accertato.

4. Portata finanziaria e localizzazione

La disponibilità finanziaria destinata a far fronte ai danni causati, nell'anno 2009, alle imprese ittiche e a quelle operanti nel settore dell'acquacoltura, in forma individuale o collettiva, da eventi dichiarati calamità naturali ammonta ad € 1.000.000 (Legge Regionale 7 maggio 2009, n. 2).

I fondi sono stati trasferiti ad Argea Sardegna con Determinazione n. 175 del 18 marzo 2009.

5. Soggetto responsabile dell'attuazione

Responsabile della gestione e dell'attuazione dell'aiuto è Argea Sardegna.

Argea Sardegna opera nel rispetto di quanto previsto dal Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 85 dell'11 agosto 2009 "Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (art. 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4).", assumendo la responsabilità in ordine al rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento e provvede ai seguenti compiti: predisposizione della relativa modulistica e pubblicazione di apposito Avviso di apertura e chiusura dei termini per la presentazione della richiesta di indennizzo, istruttoria e valutazione della richiesta, elaborazione di una relazione istruttoria conclusiva, emanazione dell'atto per il provvedimento finale.

6. Presentazione della domanda di contributo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Successivamente all'adozione da parte della Commissione europea di una decisione di autorizzazione dell'aiuto previsto dal decreto di cui il presente allegato fa parte integrante, o comunque dopo che sia giustificato ritenere che la stessa Commissione abbia adottato una decisione di autorizzazione dello stesso in quanto risultano decorsi i termini previsti dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, Argea Sardegna provvede a pubblicare apposito Avviso pubblico di apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle richieste di indennizzo, su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna.

Al fine del riconoscimento dell'indennizzo l'impresa interessata presenta apposita richiesta nei tempi e con le modalità stabilite da Argea Sardegna con proprio provvedimento.

Possono presentare richiesta di indennizzo solo le imprese che hanno segnalato i danni subiti a causa dell'evento in oggetto, mediante comunicazione o trasmissione della "Scheda di segnalazione evento calamitoso" (Allegato al D.A. n. 85 dell'11 agosto 2009) ad Argea Sardegna e all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale prima della data di pubblicazione della decreto di cui il presente atto fa parte integrante.

7. Vincoli

L'indennizzo non può essere concesso se viene accertato che la società non ha ottemperato al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca.

Il beneficiario delle misure di aiuto è obbligato ad ottemperare alle norme della politica comune della pesca durante il periodo in cui è concesso l'aiuto. In caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo Argea Sardegna dispone che l'aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

8. Altre Disposizioni

Entro due mesi dall'attuazione della misura di aiuto, Argea Sardegna elabora e trasmette al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale una relazione conclusiva sull'attuazione della stessa.

L'Assessore

Andrea Prato